

PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 2003, il giorno 3 settembre presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, sono presenti:

.....
i quali concordano e sottoscrivono quanto segue.

Visto l'accordo raggiunto in data 30/5/2003 sul limite massimo di lavoro straordinario effettuabile da parte dei dipendenti con mansioni di autista del Presidente e degli Assessori;

Visto altresì l'accordo del 6/6/2003 sulla piattaforma aziendale per l'anno 2003;

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO

le seguenti disposizioni che integrano e modificano l'ipotesi di C.C.I.A. sottoscritto il 6/6/2003 e che viene allegato al presente atto:

ART.1

In adempimento all'impegno preso con la dichiarazione finale congiunta nell'accordo del 6/6/2003 per la individuazione di eventuali risorse aggiuntive, il fondo per lo sviluppo delle risorse umane relativo all'anno 2003, costituito ai sensi dell'art.15 del C.C.N.L. 1998/2001 in € 1.468.034,76, viene incrementato di € 15.000,00 per un ammontare complessivo definitivo, salvo aumenti previsti da disposizioni contrattuali, di € 1.483.034,76.

ART. 2

Le risorse di cui all'art. 3 dell'accordo del 6/6/2003 vengono rideterminate in € 684.022,69. Il comma a) dell'art. 3 sopracitato viene modificato come segue:

- € 304.317,39 saranno riconosciuti in base alla valutazione dei risultati conseguiti da ciascun servizio/ufficio; tale valutazione collettiva sarà annuale con la seguente parametrizzazione: Cat. A 1,0 - Cat. B1 1,1 - Cat. B3 1,2 - Cat. C 1,3 - Cat. D1 1,4 - Cat. D3 1,5
- per l'anno 2003, in virtù di esigenze straordinarie manifestate dall'Amministrazione, € 25.000,00 verranno destinati al finanziamento di ulteriori e particolari progetti/obiettivo inseriti all'interno del normale orario di lavoro e in particolare
 - a) compenso per l'orario disagiato dei dipendenti con mansioni di autista del Presidente e degli Assessori che prestano la loro attività sia in condizioni di turno che di reperibilità, per un importo massimo di € 10.000,00 da corrispondere mensilmente dall' 1/7/2003 sulla base di specifica ripartizione individuale indicata a fine mese dal Responsabile del Servizio;
 - b) compenso per un massimo di € 10.000,00 per l'evasione di pratiche arretrate riguardanti i seguenti Servizi: Politiche per l' Impiego-Mercato del Lavoro (uffici di Arezzo e sedi distaccate) e Viabilità (Ufficio Concessioni); la somma stanziata per tale progetto verrà liquidata ai dipendenti di detti Servizi dietro specifica e puntuale verifica volta a constatare il numero delle pratiche evase da parte dei dipendenti interessati rispetto all'obiettivo predisposto. I Dirigenti di detti Servizi inoltreranno all'Amministrazione una relazione con l'evidenziazione dei risultati ottenuti.
 - c) € 5.000,00 saranno destinati ad ulteriori progetti/obiettivo individuati dall'Amministrazione entro 10 giorni dalla firma del presente accordo.

Le eventuali economie che si dovessero realizzare sulle somme stanziata per i

progetti/obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) sopra elencate saranno ridistribuite ai vari Servizi dell'Ente, in misura proporzionale al personale assegnato, a titolo di produttività per l'anno 2003 (art. 3, comma a - prima parte).

L'ultimo periodo dell'art. 4 dell'accordo del 6/6/2003 viene modificato come segue: *"Le parti concordano che in via transitoria relativamente all'anno 2003 - il fondo in questione, per la parte ammontante a euro 304.317,39 sia collegato alla realizzazione di specifici progetti-obiettivo individuati dalla dirigenza, sottoposti al parere preventivo del Nucleo di Valutazione e approvati dall'Amministrazione con atto della Giunta Provinciale. La graduazione delle risorse assegnate potrà oscillare tra un minimo dello 0,9 a un massimo dell'1,1 della quota pro-capite"*.

ART. 3

Richiamato il comma 3 dell'art. 38 del C.C.N.L. del 14/9/2000 che prevede, per esigenze eccezionali motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli Organi Istituzionali, la possibilità di innalzare il limite individuale per una percentuale massima di personale pari al 2% in sede di contrattazione decentrata, viene complessivamente fissato in 890 ore il limite annuo di lavoro straordinario relativo ai dipendenti con mansioni di autista, con una media pro-capite di ore 222,5.

ART. 4

L'Amministrazione si riserva di riassegnare le ore di lavoro straordinario resesi disponibili in seguito all'applicazione dell'art. 3 della presente integrazione in base alle esigenze dei vari Servizi.

ART. 5

L'ultimo paragrafo della sezione "Valutazione - Giudizio - Contraddittorio" dell'art. 5 dell'accordo del 6/6/2003 viene modificato come segue: *"In via transitoria per l'anno 2003 si concorda di fissare il termine per la presentazione delle valutazioni relative al 1° semestre alla data del 30 Settembre 2003"*.

All'art. 2, lettera h) - comma 1 - dell'accordo del 6/6/2003, la dizione "da corrispondere mensilmente con decorrenza 1 Agosto unitamente al conguaglio per il periodo 1.1 - 31.7" viene modificata come segue: *"da corrispondere mensilmente con decorrenza 1 Settembre unitamente al conguaglio per il periodo 1/1 - 31/8"*.